

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO PER I CLIENTI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 1/5

Art. 1 - Premesse ed oggetto

1.1 Fatti salvi eventuali accordi in deroga e/o integrativi, le presenti Condizioni Generali, reperibili anche al link www.messaggeriedelgarda.it/condizioni-generalis, costituiscono parte integrante del contratto scritto di trasporto ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 e disciplinano i rapporti contrattuali stipulati tra il Cliente committente dei trasporti (di seguito, "Cliente") e Messaggerie del Garda S.r.l., con sede legale in Truccazzano (MI), Via Monte Bianco n. 7, C.F. 01489980209 e P.IVA 09159810150 (di seguito, "MDG").

1.2 MDG è titolare delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi ed è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori; i veicoli impiegati sono dotati dei dispositivi e degli accorgimenti idonei a prevenire furti.

1.3 MDG dichiara di disporre dei capitali, dei mezzi, del personale e delle attrezzature necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione dei servizi affidati, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1655 c.c.

1.4 Le presenti Condizioni Generali prevarranno su ogni altra pattuizione o condizione, scritta o orale, in qualunque modo redatta o stipulata, ivi compresi gli ordini di acquisto, le condizioni di acquisto o altri termini che il Cliente intenda opporre, salvo espressa deroga sottoscritta dalle parti per il singolo rapporto.

1.5 L'eventuale invalidità o inefficacia di una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali non incide sulla validità ed efficacia delle restanti disposizioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1 Il Cliente affida a MDG, che accetta, l'esecuzione di servizi di trasporto, ritiro e riconsegna delle merci, da svolgersi in conformità alle presenti Condizioni e al singolo contratto/ordine (di seguito i "Servizi") e secondo le modalità dettagliate negli eventuali Allegati.

2.2 L'oggetto del rapporto è il trasporto di beni nelle seguenti tipologie di Servizi:

- "Distribuzione": servizio di trasporto con consegna finale ai destinatari indicati nei documenti di trasporto;
- "Ritiri": servizio di trasporto avente origine presso un mittente/destinatario indicato, con ritorno della merce presso la sede di MDG o di altro destinatario designato.

Art. 3 - Utilizzo dei veicoli

3.1 MDG, nel legittimo esercizio dell'attività di autotrasporto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 286/2005, impiega per l'esecuzione del servizio i veicoli e gli strumenti necessari e sufficienti, regolarmente revisionati, in regola con la normativa prevista per il trasporto in conto terzi e nella propria disponibilità giuridica.

3.2 In caso di trasporti assoggettati alla normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), MDG utilizza esclusivamente automezzi muniti delle dotazioni previste dalla normativa vigente, condotti da personale in possesso del relativo patentino abilitativo.

Art. 4 - Obblighi delle parti

4.1 Il Cliente si impegna a fornire a MDG ogni utile e tempestiva indicazione, ai sensi dell'art. 1683 c.c., per la corretta esecuzione dei trasporti.

4.1.1 In caso di spedizioni di sostanze chimiche, anche soggette al Regolamento (UE) 2020/878, il Cliente trasmette a MDG le schede di sicurezza aggiornate e conformi alla normativa di riferimento in vigore, congiuntamente all'ordine.

4.2 MDG si impegna al rispetto delle tempistiche di esecuzione dei trasporti indicate dal Cliente (che, salvo diversa espressa pattuizione scritta, non si intendono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.) e ad eseguire quanto necessario per il corretto svolgimento dei trasporti, nel pieno rispetto della normativa nazionale e

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO PER I CLIENTI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 2/5

unionale in materia di sicurezza della circolazione stradale e di tempi di guida e riposo (Regolamento CE n. 561/2006 e successive modificazioni).

4.3 Nell'ambito della propria autonomia gestionale, organizzativa ed imprenditoriale, MDG dispone della libera scelta delle vie da percorrere per l'esecuzione del servizio affidato.

Art. 5 - Tempi di attesa al carico e scarico - disciplina dell'art. 6-bis D.Lgs. 286/2005, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 73/2025, convertito dalla L. 105/2025

5.1 Premessa. Le parti danno atto del carattere imperativo e inderogabile dell'art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025 n. 105 (chiarimenti applicativi del MIT, nota n. 0013485 del 4 novembre 2025).

5.2 Obblighi informativi del Cliente. Il Cliente, anche in qualità di committente o di caricatore, ovvero in qualità di soggetto della filiera del trasporto ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 286/2005, è tenuto a fornire a MDG, in forma scritta o tramite strumenti digitali (a titolo esemplificativo: ordine di carico, e-mail, PEC, portale dedicato), e con congruo anticipo rispetto all'orario previsto di arrivo del veicolo, indicazioni puntuali in ordine:

- al luogo di carico e/o di scarico ed al punto operativo specifico (banchina, baia, ribalta);
- all'orario di svolgimento delle operazioni di carico e/o di scarico;
- alle modalità di accesso dei veicoli al sito, ai documenti e ai presidi richiesti per l'accesso, agli eventuali contatti operativi in loco;
- ai tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e/o di scarico, ove diversi da quelli prevalenti per la tipologia di merce e di mezzo impiegato.

5.3 Franchigia di novanta minuti. Per ciascuna operazione di carico e di scarico è previsto un periodo di franchigia pari a 90 (novanta) minuti, da computarsi dal momento di arrivo del veicolo al luogo indicato dal Cliente. Nel periodo di attesa sono compresi anche i tempi di inattività riconducibili al Cliente, al caricatore o al destinatario della merce, ivi inclusi i tempi necessari per le operazioni preliminari al carico/scarico (controllo documentale, accesso al sito, posizionamento alla banchina e simili). La franchigia di 90 minuti riguarda la sola fase di attesa antecedente all'avvio delle operazioni materiali e non include i tempi di esecuzione materiale delle stesse, che sono regolati dal successivo punto 5.5.

5.4 Indennizzo per superamento della franchigia. Decorso il periodo di franchigia di cui al punto 5.3, il Cliente è tenuto a corrispondere a MDG, in solido con l'eventuale caricatore, un indennizzo pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile a MDG. L'importo dell'indennizzo è soggetto a rivalutazione automatica annuale, secondo l'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 286/2005.

5.5 Tempi di esecuzione materiale delle operazioni. Qualora nel contratto di trasporto, nell'ordine o nella documentazione di accompagnamento della merce siano indicati tempi specifici di esecuzione materiale delle operazioni di carico e/o scarico, anche per tale superamento è dovuto, alle condizioni di cui al punto 5.4, l'indennizzo di Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo, purché il superamento risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da altro documento sottoscritto dal caricatore, dal Cliente o dal vettore.

5.6 Prova dell'orario di arrivo e di esecuzione. In assenza di tempestive e precise indicazioni del Cliente ai sensi del punto 5.2, ovvero per l'ipotesi di contestazione, MDG è autorizzata a provare l'orario di arrivo del veicolo al luogo delle operazioni, l'orario di inizio delle operazioni e quello di liberazione del mezzo mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione installato sul veicolo ovvero mediante i dati

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO PER I CLIENTI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 3/5

del tachigrafo intelligente di seconda generazione, conformemente all'art. 6-bis, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 286/2005.

5.7 Presenza del conducente alle operazioni. Ferma restando la possibilità che le operazioni di scarico siano svolte anche in assenza del conducente, al conducente MDG è sempre assicurata la facoltà di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, in considerazione delle responsabilità di cui agli artt. 164 e 167 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).

5.8 Richiesta dell'indennizzo. La richiesta di indennizzo è inoltrata da MDG al Cliente, o per esso al caricatore, entro il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c., fatta salva la facoltà di adire la procedura monitoria ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.

Art. 6 - Corrispettivo

6.1 A fronte di ciascuna prestazione di trasporto, il Cliente corrisponde a MDG, dietro regolare fattura, il corrispettivo separatamente concordato, con le modalità di pagamento e nelle tempistiche ivi previste, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 83-bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. L. 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni.

6.2 Il corrispettivo è suscettibile di adeguamento alle variazioni del prezzo del gasolio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di settore.

Art. 7 - Documentazione da tenere a bordo del mezzo

7.1 MDG si impegna a tenere a bordo di ciascun automezzo impiegato per il trasporto la documentazione prevista dalla normativa vigente, ed in particolare:

- documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, anche mediante autocertificazione, con indicazione delle eventuali limitazioni;
- documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso MDG e, qualora cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002;
- qualora MDG utilizzi veicoli in locazione senza conducente, copia del relativo contratto di locazione e certificato di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 286/2005.

Art. 8 - Accordi volontari, usi e consuetudini

Nei rapporti tra le parti non trovano applicazione eventuali accordi volontari stipulati dalle organizzazioni associative ex art. 5 del D.Lgs. 286/2005, salvo che le parti vi facciano espresso rinvio con specifico accordo scritto. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni inderogabili previste dalla legge.

Art. 9 - Personale di MDG e regolarità contributiva

9.1 I lavoratori di MDG agiscono sotto l'esclusiva direzione e responsabilità di MDG. MDG impiega per l'esecuzione dei Servizi esclusivamente personale professionalmente qualificato, nel rispetto delle normative di legge e delle eventuali prescrizioni del Comitato Centrale per l'Albo c/Terzi. MDG dichiara espressamente di osservare la normativa legale e contrattuale collettiva nei confronti dei propri dipendenti.

9.2 Su richiesta del Cliente, MDG trasmette il proprio Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online) in corso di validità, ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 e della normativa successiva.

Art. 10 - Sub-vezione

10.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6-ter del D.Lgs. 286/2005 e degli artt. 1406 e ss. c.c., MDG può affidare l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, a sub-vettori terzi, previa verifica della loro regolarità.

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO PER I CLIENTI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 4/5

10.2 I sub-vettori dovranno essere qualificati e tassativamente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi (o, se vettori stranieri, ad analogo registro equipollente) e opereranno sotto l'esclusiva responsabilità di MDG.

Art. 11 - Responsabilità di MDG e copertura assicurativa delle merci

11.1 MDG è responsabile per la perdita o l'avaria delle merci dal momento della presa in consegna fino alla riconsegna al destinatario, secondo i limiti previsti:

- dall'art. 1696 c.c., come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 286/2005, per i trasporti nazionali (limite pari ad Euro 1,00 per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata, salvo dichiarazione di valore);
- dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR), resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960 n. 1621, e successivi protocolli, per i trasporti internazionali (limite pari a 8,33 Diritti Speciali di Prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo della merce mancante od avariata, ex art. 23 CMR), nei termini delle separate "Condizioni generali di servizio per i trasporti internazionali".

11.2 MDG provvede alla copertura delle merci oggetto del singolo trasporto mediante stipula di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Vettoriale, nei termini di legge. Eventuali ulteriori coperture richieste dal Cliente dovranno essere comunicate in forma scritta, anteriormente al ritiro della merce, ed accettate da MDG; i relativi oneri saranno a carico del Cliente.

11.3 MDG non accetta il trasporto delle seguenti tipologie di merce: carte valori, monete, documenti originali insostituibili, francobolli, armi, munizioni, animali vivi, autovetture, oggetti in metallo prezioso, oggetti d'arte, masserizie, oggetti personali di privati, oggetti usati. In caso di affidamento, anche per errore, di tali merci, il Cliente manleva MDG da ogni danno e si impegna a provvedere a propria cura e spese alla copertura del rischio, con esonero da ogni rivalsa nei confronti di MDG.

Art. 12 - Riservatezza e protezione dei dati personali

12.1 Le parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza in ordine ai dati e alle informazioni acquisite nel corso del rapporto contrattuale, restituendo reciprocamente, alla scadenza del medesimo, tutto il materiale e la documentazione ricevuti in relazione ai Servizi.

12.2 Le parti dichiarano di operare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e alla restante normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Con riferimento all'esecuzione dei Servizi, MDG assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR rispetto ai dati personali trattati per conto del Cliente, Titolare del trattamento; le parti sottoscriveranno, ove necessario, apposito accordo di nomina a Responsabile esterno.

Art. 13 - Legge applicabile e foro competente

13.1 Le presenti Condizioni Generali e i contratti di trasporto da esse disciplinati sono regolati dalla legge italiana ed in particolare, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui agli artt. 1678 e ss. del codice civile, dalla L. 1° marzo 2005 n. 32, dal D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 (e successive modificazioni, ivi incluse quelle introdotte dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73, conv. L. 18 luglio 2025 n. 105), nonché dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. L. 6 agosto 2008 n. 133, per quanto applicabile, per le tratte nazionali. Per le tratte internazionali si applica la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR) e successivi protocolli.

13.2 Per ogni controversia relativa alla conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni e dei contratti da esse disciplinati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova, avendo le parti concordemente escluso la competenza di altri fori eventualmente concorrenti.

Luogo e data: _____

Messengerie del Garda S.r.l.

Il Cliente

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO PER I CLIENTI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 5/5

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole: art. 1.4 (prevalenza delle Condizioni Generali); art. 4.2 (non essenzialità dei termini di consegna); art. 5 (tempi di attesa al carico e scarico e indennizzo ex art. 6-bis D.Lgs. 286/2005); art. 6 (corrispettivo); art. 8 (esclusione degli accordi volontari salvo rinvio espresso); art. 10 (sub-vezione); art. 11 (limiti di responsabilità e merci escluse); art. 13 (legge applicabile e foro competente esclusivo).

Il Cliente
